

# Regolamento

Organismo Indipendente di Valutazione

ASL CN1

PREMESSA .....	3
ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO .....	4
ART. 2 – IL PROCESSO DI NOMINA DELL’OIV.....	4
ART. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI .....	5
ART. 4 – LE FUNZIONI DELL’OIV .....	5
ART. 5 – DURATA DELL’INCARICO .....	5
ART. 6 – STRUTTURA TECNICA PERMANENTE DI SUPPORTO ALL’OIV .....	5
ART. 7 – FUNZIONAMENTO E RAPPORTO CON LA STRUTTURA TECNICA PERMANENTE.....	6
ART. 8 – CESSAZIONE DI UN COMPONENTE .....	7
ART. 9 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....	8

## Premessa

L'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) è l'Organo preposto principalmente a sovrintendere, promuovere e monitorare, garantendo la correttezza dell'intero processo, il sistema di misurazione e valutazione delle performance, svolgendo in modo indipendente e obiettivo le funzioni indicate nelle norme di riferimento.

I riferimenti normativi sono di seguito riportati:

- **D. Lgs. n. 286 del 30/07/1999** concernente il *“Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle Amministrazioni Pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”*;
- **D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001**, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”*;
- **D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009** *“Attuazione della L. n. 15/2009 in materia di ottimizzazione del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- **Delibera Civit (ora ANAC) n. 1 del 05/01/2012**, che detta le *“Linee guida relative al miglioramento dei sistemi di misurazione e valutazione della performance e dei piani della performance”*;
- **L. n. 190 del 06/11/2012**, recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”*;
- **D. Lgs n. 33 del 14/03/2013** di *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- **D. Lgs. n. 97 del 25/05/2016** relativo al FOIA (Freedom of Information Act), parte integrante del processo di riforma della pubblica amministrazione, definito dalla **legge 7 agosto 2015, n. 124**.
- **Delibera Civit (ora ANAC) n. 12 del 2013**, relativa ai *“Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)”*;
- **D.G.R. n. 25-6944 del 23/12/2013** che detta le *“Linee di indirizzo regionali per le aziende ed enti del SSR della Regione Piemonte per la costituzione ed il funzionamento degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) in applicazione del D.lgs. 150/2009 e s.m.i. in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance. Approvazione”*;
- **D.P.R.105 del 09/05/2016**, recante il *“Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle Pubbliche Amministrazioni”*;
- **D. Lgs. n. 74 del 25/05/2017** di *“Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell’articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124*.
- **D.M. 06/08/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica**. *“Nuovo decreto che regola il funzionamento dell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione”*

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

Il presente Regolamento disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (in seguito anche OIV) dell'A.S.L. CN1 in piena sintonia con il dettato normativo del D. Lgs n. 150 del 27/10/2009 e successive modifiche, con particolare riferimento al D. Lgs n. 74 del 25/07/2017 e al D.M. 06/08/2020.

## **Art. 2 – Il processo di nomina dell'OIV**

L'Organismo Indipendente di Valutazione è un organismo collegiale composto da tre componenti esterni all'Amministrazione.

La nomina dell'Organismo Indipendente di Valutazione viene effettuata dal Direttore Generale, sulla base dell'Articolo 11 del D. Lgs. 74/2017 (modifiche all'art. 14 del D. Lgs 150 del 2009); la scelta viene operata tra gli iscritti da almeno sei mesi all'elenco nazionale dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione, tenuto aggiornato dal Dipartimento della Funzione Pubblica. Ai componenti dell'OIV è richiesto il possesso di comprovata esperienza professionale di almeno cinque anni, maturata presso Pubbliche Amministrazioni o aziende private nella misurazione e valutazione della performance organizzativa e individuale, nella pianificazione, nel controllo di gestione, nella programmazione finanziaria e di bilancio e nel risk management, nonché l'assenza di situazioni di incompatibilità, così come previsto dalla normativa vigente.

La procedura di selezione si svolge nelle seguenti fasi:

- l'approvazione con Deliberazione motivata del "bando" di ricerca dei componenti, che deve essere pubblicato sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica e sul sito istituzionale dell'Azienda;
- la verifica presso l'Ufficio deputato del Dipartimento della Funzione Pubblica della effettiva rispondenza dei dati comunicati dai candidati in relazione all'iscrizione all'Elenco Nazionale ed alla compatibilità con l'incarico da assumere presso l'ASL CN1;
- la scelta tiene conto del principio dell'equilibrio di genere, oltre che della valutazione del curriculum dei candidati;
- l'emanazione del provvedimento di nomina da parte del Direttore Generale, motivando le ragioni della selezione operata; nel provvedimento è confermato anche il compenso dei soggetti selezionati. Il Presidente è individuato, tra i soggetti iscritti nella fascia professionale 3, dal Direttore Generale, nello stesso provvedimento di nomina dei Componenti dell'OIV
- la pubblicazione sul Portale della Performance del Dipartimento della Funzione Pubblica del provvedimento di nomina.

Con il provvedimento di bando, il Direttore Generale determina il compenso dei componenti e del Presidente.

### **Art. 3 – Disposizioni generali**

Ai Componenti compete il rispetto degli obblighi dell'aggiornamento professionale e della formazione continua, che le norme pongono a carico degli iscritti all'Elenco Nazionale, oltre alla conoscenza ed al rispetto del segreto su qualsiasi informazione acquisita nello svolgimento del proprio incarico e all'osservanza del Codice di Comportamento dell'Azienda.

I componenti si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni e dei dati trattati dall'Organismo Indipendente di Valutazione ed a rispettare tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e dal GDPR in materia di tutela delle persone, rispetto al trattamento dei dati "particolari".

Il Presidente convoca e presiede le riunioni, fissa l'ordine del giorno e ne dirige i lavori. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal membro più anziano in base al requisito dell'età anagrafica.

### **Art. 4 – Le funzioni dell'OIV**

L'Organismo Indipendente di Valutazione svolge le funzioni di sua competenza in accordo con l'art. 14 del D. Lgs 150/2009, come richiamato dalla D.G.R. n. 25-6944 del 23/12/2013 e dal D. Lgs. n. 74 del 2017, e dai seguenti riferimenti normativi:

- art. 9 (comma 1, lettera d), l'art. 10 e Titolo II del D. Lgs 150/2009 e ss.mm.ii.
- art. 11 del D. Lgs 74/2009 e ss.mm.ii.
- artt. 7 e 19, comma 10, del Decreto Legge n. 90 del 2014 e ss.mm.ii.

### **Art. 5 – Durata dell'incarico**

L'OIV resta in carica per tre anni dalla data di nomina e l'incarico dei componenti può essere rinnovato per una sola volta, previa procedura selettiva pubblica. La nomina può essere revocata, con provvedimento motivato del Direttore Generale, per gravi e comprovate inadempienze, per palesi incompetenze, per comportamenti lesivi dell'Azienda e della carica rivestita, per sopravvenuta incompatibilità.

### **Art. 6 – Struttura Tecnica Permanente di Supporto all'OIV**

L'Organismo Indipendente di Valutazione si avvale, per lo svolgimento delle funzioni assegnate dal D. Lgs. 150/2009 e s.m.i., del supporto della Struttura Tecnica Permanente per la

misurazione della performance, come previsto ai commi 9 e 10 dell'art. 14 del decreto citato.

La Struttura Tecnica Permanente per la misurazione della performance dell'ASL CN1 è individuata nel funzionigramma dell'Atto aziendale dal Direttore Generale e attualmente è definito nell'ambito dell'area specifica della S.S. Ciclo della Performance e Progetti Innovativi.

La Struttura Tecnica Permanente:

- svolge il ruolo di 'interfaccia tecnica' tra l'O.I.V. e i dirigenti nell'ambito del processo di misurazione e valutazione, interagendo con le diverse unità organizzative e, in particolare, con quelle coinvolte nella pianificazione strategica e operativa, nella programmazione economico-finanziaria e nei controlli interni;
- assicura all'Azienda il necessario supporto metodologico e strumentale allo svolgimento dell'intero Ciclo di gestione della performance, alla stesura del Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance (S.M.V.P.), del Piano della Performance (all'interno del P.I.A.O. - Piano Integrato di Attività e Organizzazione) e della Relazione sulla Performance;
- ha inoltre la funzione di coadiuvare i soggetti coinvolti nel processo di misurazione e valutazione della performance (l'Organismo Indipendente di Valutazione, la Dirigenza ed il Personale) nello svolgimento delle loro specifiche attività;
- cura i rapporti fra l'Azienda ed i Componenti dell'OIV, svolge la funzione di segreteria dell'Organismo, verbalizza le sedute, gestisce la corrispondenza, costituisce e conserva l'archivio;
- completa l'istruttoria relativa alla valutazione degli obiettivi e tiene i rapporti con le altre strutture aziendali (es. per gli aspetti della trasparenza, del benessere organizzativo, delle pari opportunità-CUG, della contrattualistica e dell'anticorruzione).

## **Art. 7 – Funzionamento e rapporto con la Struttura Tecnica Permanente**

L'Organismo Indipendente di Valutazione opera in posizione di piena autonomia. Nell'esercizio delle proprie attività e al fine di garantire l'indipendenza dell'intero processo, l'OIV si avvale del supporto operativo della Struttura tecnica Permanente di cui all'art. 6.

Le convocazioni delle sedute, formulate per iscritto dal Presidente dell'Organismo e corredate dall'ordine del giorno, sono comunicate ai componenti tramite posta elettronica con un preavviso di almeno 5 giorni o di 24 ore in caso di urgenza.

Ogni componente può presentare una richiesta di riunione al Presidente dell'OIV, specificando gli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. La convocazione può essere richiesta anche dal Direttore Generale.

Le sedute sono valide, purché intervengano almeno 2 componenti.

Le decisioni dell'OIV sono adottate collegialmente, a maggioranza ove non vi sia unanimità di valutazione. Nel caso in cui siano presenti due componenti su tre, e non vi sia unanimità di

valutazione, prevale il voto del Presidente; se assente, del facente funzioni dello stesso.

È consentita, la tenuta delle sedute in videoconferenza e con sistemi di telecomunicazione digitale; del fatto si dà dettagliatamente conto nel verbale, che sarà sottoscritto nella prima occasione di incontro, o con firma elettronica qualificata; in alternativa viene data approvazione nel verbale della seduta successiva.

Dei lavori svolti dall'O.I.V. in ciascuna seduta viene dato conto in apposito verbale sottoscritto da tutti i partecipanti, nella medesima seduta o in quella successiva.

Le riunioni dell'Organismo Indipendente di Valutazione non sono pubbliche, tuttavia esso può procedere ad audizioni di dipendenti.

Per la trattazione di argomenti di particolare rilevanza o di carattere strategico, il Direttore Generale, Sanitario ed Amministrativo possono partecipare alle riunioni dell'OIV o possono essere invitati a partecipare su richiesta del Presidente dell'Organismo.

L'OIV ha diritto ad accedere a tutte le informazioni necessarie per la propria attività, a tutti gli atti e documenti in possesso dell'Amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. Ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabili dell'amministrazione. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, effettua ogni opportuna segnalazione agli organi competenti;

I Dirigenti dell'Azienda garantiscono massima collaborazione con l'OIV e sono tenuti alla puntuale risposta nei tempi stabiliti.

## **Art. 8 – Cessazione di un componente**

In caso di cessazione dal ruolo di componente dell'OIV, il Direttore Generale provvede all'emanazione di un nuovo avviso di ricerca del Componente OIV secondo la procedura descritta all'Articolo 2 seguendo le fasi sul Portale del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Nell'intervallo di tempo tra la decadenza di un componente e la nomina del sostituto, l'Organismo rimane in funzione ed espleta regolarmente la propria attività.

La fine del mandato degli organi politici non comporta la decadenza dell'OIV.

## Art. 9 – Disposizioni finali e transitorie

Il presente regolamento è approvato dal Direttore Generale su proposta dell'O.I.V. ed entra in vigore il giorno successivo dalla sua approvazione.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge, i contratti collettivi e i regolamenti aziendali di organizzazione, di contabilità e quelli vigenti nelle specifiche materie.

Al presente regolamento potranno essere apportate, sia su proposta dell'O.I.V. sia su iniziativa del Direttore Generale sentito l'O.I.V., le modifiche che dovessero rendersi necessarie o in dipendenza di ulteriori chiarimenti afferenti l'estensione e le modalità di applicazione del D. Lgs 150/2009 e successive modifiche o di innovazioni normative inerenti l'ambito di competenza dell'Organismo Indipendente di Valutazione o anche sulla scorta delle esperienze maturate nel corso della sua applicazione.